



Comunità Rotaliana-Königsberg



Piano territoriale di Comunità

Carta del paesaggio

Norme



Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale
da Giuseppe (Beppo) Toffolon

CN Toffolon Giuseppe
O Ordine Architetti PPC di Trento
C IT

Comunità Rotaliana - Königsberg

Presidente dell'Assemblea di Comunità

Luca Zadra

Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Laura Mazzurana

*Ufficio pianificazione urbanistica
della Comunità*

Geom. Mauro Degregori

Referente tecnico-organizzativo

Dott.ssa Giuditta Berloff

Provincia Autonoma di Trento

Facilitatore

Arch. Massimo Pasqualini

Gruppo di progettazione

Coordinamento scientifico

Prof. Corrado Diamantini

Paesaggio

Dott.ssa Rose Marie Callà

*Assetto di territorio, inquadramento
strutturale e reti*

Arch. Vincenzo Cribari

Inquadramento strutturale e paesaggio

Arch. Alessandro Franceschini

Scenario tendenziale e sistema insediativo

Arch. Stefania Staniscia

Normativa, indirizzi e cartografia di piano

Arch. Beppo Toffolon

Progetto energia Eurac research

Ing. Valentina D'Alonzo

Dott. Daniele Vettorato

Valutazione ambientale strategica

Arch. paes. Luisa Dal Brun

Dott.ssa Roberta Meneghini

SOMMARIO

Titolo I.	Generalità	1
Articolo 1.	Riferimenti	1
Titolo II.	Ambiti prevalentemente naturali	1
Articolo 2.	Generalità	1
Articolo 3.	La foresta	2
Articolo 4.	Le pareti rocciose	2
Articolo 5.	La vegetazione collinare	3
Articolo 6.	Il reticolo idrico	3
Titolo III.	Ambiti prevalentemente rurali	4
Articolo 7.	Generalità	4
Articolo 8.	Il fondovalle coltivato	4
Articolo 9.	Il fondovalle coltivato e abitato	5
Articolo 10.	La collina coltivata e abitata	5
Titolo IV.	Gli insediamenti	6
Articolo 11.	Le zone suburbane	6
Articolo 12.	Le zone urbane generali	7
Articolo 13.	I centri storici	7
Articolo 14.	Le zone produttive	8
Titolo V.	Sistemi di paesaggio, relazioni e morfologia	9
Articolo 15.	Aspetti generali	9
Articolo 16.	Margine agricolo	9
Articolo 17.	Margini insediativi	10
Articolo 18.	Conoidi e terreni acclivi	10

Titolo I. Generalità

Articolo 1. Riferimenti

1. Le presenti norme fanno riferimento, in particolare, alle seguenti fonti legislative e normative:
 - legge provinciale 15 del 4 agosto 2015, "Legge provinciale per il governo del territorio", di seguito chiamata "legge urbanistica";
 - allegato B "Norme d'attuazione" della legge provinciale 5 del 27 maggio 2008, "Piano urbanistico provinciale", di seguito chiamato "norme del PUP";
 - allegato F "Materiali di supporto per la pianificazione territoriale, I - Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio;
 - deliberazione della Giunta Provinciale 277 del 22 febbraio 2018, "Criteri minimi per la predisposizione del piano colore ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche".

Titolo II. Ambiti prevalentemente naturali

Articolo 2. Aspetti generali

1. Gli ambiti prevalentemente naturali sono costituiti da parti di territorio che si avvicinano – o possono essere ricondotti – a condizioni selvatiche, e includono i terreni inadatti all'agricoltura e all'edificazione per le loro caratteristiche morfologiche e idrogeologiche.
2. In questi ambiti l'edificazione e l'infrastrutturazione sono limitate alle necessità della fruizione pubblica (parchi, infrastrutture verdi e attrezzature per il turismo), alla cura della vegetazione, all'allevamento e alle opere per la regolamentazione idrogeologica.
3. Per preservare il carattere naturale di questi ambiti, le trasformazioni che sono strettamente indispensabili devono rispettare rigorosamente alcuni criteri basilari:
 - evitare ogni alterazione della continuità delle superfici naturali causata dal rimodellamento del terreno (sbancamenti, riporti), intersecando in modo netto la superficie naturale o appoggiandosi a questa con sostegni puntuali;
 - evitare l'agglomerazione di elementi artificiali (strade, parcheggi, edifici) articolandone la presenza nel modo più adatto a conservare il contesto naturale;
 - evitare il ricorso a componenti morfologiche di carattere urbano nella scelta delle forme architettoniche, dei materiali edilizi, dei complementi minori (arredi, segnali ecc.).

Articolo 3. La foresta

1. Il territorio della Comunità è in parte rilevante montano: la foresta costituisce quindi una primaria componente paesaggistica, seppure in prevalenza destinata a rimanere uno sfondo sul quale si stagliano le altre componenti.
2. Benché la foresta sia in parte il prodotto di secolari trasformazioni antropiche, il suo prevalente carattere paesaggistico è la naturalità, poiché prevalenti rimangono comunque gli effetti dei fenomeni naturali che l'hanno generata, modellandone il suolo e stabilendo la distribuzione delle masse vegetali secondo le condizioni ambientali: altitudine, esposizione, pendenza, umidità, qualità dei suoli.
3. Le trasformazioni legate alla produzione del legname, alle strutture per le pratiche sportive e per la frequentazione turistica dei luoghi devono avvenire nel rispetto di quest'ordine naturale e delle forme antropiche sedimentate. In particolare vanno evitati:
 - la frammentazione delle superfici boscate;
 - l'alterazione della superficie del suolo mediante scavi e riporti per la creazione di superfici orizzontali attorno agli edifici;
 - l'attribuzione di caratteri urbani agli edifici esistenti;
 - l'introduzione di elementi artificiali (segnali, attrezzature, arredi, elementi di protezione) oltre lo stretto necessario e comunque con forme e materiali adeguati al carattere naturale dei luoghi.

Articolo 4. Le pareti rocciose

1. Le pareti rocciose che si affacciano da oriente sulla Valle dell'Adige sono una componente fondamentale del paesaggio della Comunità e ne costituiscono uno dei principali caratteri identitari.
2. Se l'asprezza stessa delle pareti tende a sottrarle a ogni forma di alterazione che non sia l'erosione naturale, gli accumuli di detriti che giacciono al loro piede, e che raccordano la superficie verticale delle rocce con il piano della campagna, sono invece sfruttati per la produzione d'inerti.
Questi asporti, anche massicci, scoprono il piede delle pareti mettendo a nudo vaste superfici disomogenee per struttura e colore e privano il paesaggio di un fondamentale elemento di transizione.
3. Le attività estrattive poste al piede delle pareti rocciose non possono essere estese oltre i limiti delle loro concessioni e la cessazione dell'attività, anche per parti, dev'essere regolata da un progetto di riordino paesaggistico mirante a ripristinare, ove possibile, una fascia vegetata di transizione tra le rocce e la campagna in continuità con la copertura vegetale dei terreni adiacenti e nel rispetto dei caratteri morfologici dei luoghi.
4. I rischi geologici connessi alla possibilità di distacchi di rocce dalle pareti vanno affrontati con soluzioni paesaggisticamente compatibili, evitando radicali alterazioni dell'assetto del suolo e la collocazione di strutture di forte impatto visivo.
5. Si raccomanda, dove possibile, l'impiego di terrazzamenti come elementi di ripristino paesaggistico e di riduzione dei rischi legati al distacco di rocce.

Articolo 5. La vegetazione collinare

1. La collina è una fondamentale parte del paesaggio della Comunità, connotata dalla transizione tra il carattere agricolo della campagna ai suoi piedi e il carattere naturale della foresta che la sovrasta. Essa costituisce gran parte del margine orientale della Valle dell'Adige, contrapponendosi alle pareti rocciose occidentali.
2. Tipica di questa transizione è l'alternanza tra i suoli coltivati che occupano le superfici meno inclinate e la vegetazione spontanea che cresce negli interstizi, lungo le rive scoscese dei torrenti o le scarpate che raccordano le coltivazioni: ampi frammenti di campagna sono intervallati e connessi dalla vegetazione riparia che si sviluppa lungo i corsi d'acqua o punteggiati da macchie vegetali di varia dimensione cresciute sui terreni non coltivabili.
3. La vegetazione collinare riveste dunque un importante ruolo – che va salvaguardato e valorizzato – di rete connettiva che innerva il paesaggio e di contrappunto naturalistico delle superfici coltivate.
4. Questo ruolo è messo a rischio dalle frequenti sistemazioni agricole che, per mezzo di sbancamenti e riporti, mirano a regolarizzare il suolo per rendere più produttive le coltivazioni. Il rimodellamento del terreno si associa spesso all'estensione delle coltivazioni e quindi all'erosione della vegetazione esistente al loro margine.
5. La riduzione della vegetazione collinare è un processo che deve essere controllato sul piano quantitativo e qualitativo attenendosi ai seguenti criteri:
 - consentire la riduzione della vegetazione solo se motivata da rilevanti necessità agricole e nella misura strettamente necessaria;
 - evitare che la vegetazione rimanente perda la continuità tipica dello sviluppo lineare o la forma compatta della macchia arborea a causa dei tagli apportati seguendo i confini catastali.

Articolo 6. Il reticolo idrico

1. Il reticolo idrico costituisce il principale elemento naturale presente nel fondovalle, per il resto interamente coltivato o urbanizzato, rivestendo una primaria funzione ecologica che va garantita non solo impedendo che gli inquinanti raggiungano il corpo idrico, ma anche preservando e migliorando la capacità depurativa della vegetazione riparia.
2. A questa importante funzione ecologica si associa un ruolo paesaggistico oggi in gran parte inespresso – rintracciabile solo nel tratto del Noce che attraversa il biotopo della Rupe – ma che potrebbe contribuire significativamente, nei modi compatibili con l'attività agricola e la regimentazione idrica, a migliorare il paesaggio della piana innervandolo di elementi naturali che siano riconoscibili all'interno dei vasti sistemi di paesaggio e apprezzabili nella percezione diretta.
3. A tal fine si richiamano le norme del PSRI-E per la parte relativa agli ambiti fluviali e al reticolo idrico minori (articoli da 3 a 8) integrate dai seguenti criteri di carattere paesaggistico:
 - naturalizzare ovunque possibile l'alveo e le sponde del reticolo idrico di fondovalle, assicurando sia la continuità della vegetazione riparia sia la sua varietà;
 - rimuovere o allontanare dal reticolo idrico ogni elemento artificiale non strettamente necessario;
 - realizzare gli elementi rimanenti con forme e materiali adatti a rinforzare il carattere naturale di questa componente paesaggistica.

Titolo III. Ambiti prevalentemente rurali

Articolo 7. Generalità

1. Gli ambiti prevalentemente rurali sono costituiti da parti di territorio caratterizzati da edificazione rada all'interno di spazi aperti o coltivati, che includono macchie boschive, terreni agricoli, prati.
Gli edifici presenti in forma sparsa in questi ambiti sono tipicamente fattorie, edifici di servizio all'agricoltura, ricoveri per gli attrezzi, residenze isolate.
2. In questi ambiti i fenomeni che regolano la vita vegetale sono stati progressivamente riorganizzati in un sistema di coltivazioni che ha completamente sostituito il paesaggio naturale, originando un nuovo ordine paesaggistico, rispondente a regole agricole rinnovate nel tempo ma non meno vincolanti di quelle, invariabili, della natura.
3. Questo nuovo ordine, articolato nei diversi ambiti territoriali descritti negli articoli seguenti, è il carattere fondamentale del paesaggio rurale, e va conservato attraverso la cura dei campi e degli elementi necessari alle coltivazioni – non per cristallizzare la tecnica agricola, ma per impedire il disordinato proliferare di elementi incongrui che rischiano di svilire l'immenso valore culturale e paesaggistico costruito attraverso il secolare lavoro nei campi.
4. Negli ambiti prevalentemente rurali le modificazioni del territorio devono rispettare i seguenti criteri:
 - ridurre allo stretto necessario le opere edilizie e infrastrutturali;
 - preservare l'integrità e la continuità delle superfici coltivate;
 - mantenere il carattere agricolo delle costruzioni esistenti evitando ogni connotazione urbana o suburbana nelle ristrutturazioni e nuove edificazioni;
 - prestare la massima attenzione all'impatto paesaggistico delle strutture minori necessarie per le coltivazioni.

Articolo 8. Il fondo valle coltivato

1. Le grandi estensioni omogenee di terreno agricolo, connotate da una trama identica ma continuamente variata nel suo orientamento – secondo l'accidentale geometria delle proprietà o a causa di elementi orografici o infrastrutturali – costituiscono uno tra i più rilevanti e positivi contributi umani alla formazione del paesaggio della Comunità.
2. Ciò che rende particolarmente pregevole questa componente paesaggistica è il suo ordinato carattere di natura artificiale e la quasi totale assenza di elementi estranei, a eccezione delle principali reti idriche e infrastrutturali che la solcano, dividendola in ampie porzioni di suolo coltivato.
3. L'integrità di questo patrimonio culturale dev'essere assicurata con lo scrupoloso rispetto dei seguenti criteri paesaggistici:
 - evitare ogni nuova costruzione – edilizia o infrastrutturale – all'interno delle superfici coltivate;
 - per la collocazione dei servizi necessari all'agricoltura recuperare di preferenza le costruzioni esistenti, incluse quelle abbandonate e in rovina;
 - collocare le nuove costruzioni – se indispensabili come servizi connessi all'attività agricola – ai margini delle superfici coltivate e in adiacenza a costruzioni o infrastrutture esistenti, utilizzando di preferenza terreni di sfrido;

- rendere quanto più neutre, integrate nel paesaggio e coordinate le strutture minori necessarie all'agricoltura (sostegni, recinzioni, protezioni, ricoveri per attrezzi) privilegiando materiali naturali.

Articolo 9. Il fondovalle coltivato e abitato

1. La campagna abitata è composta da superfici coltivate di minore estensione, punteggiate da piccoli nuclei edilizi o costruzioni sparse al servizio dell'agricoltura – incluse le residenze degli agricoltori – accessibili da una rete capillare di strade agricole.
2. Questa compresenza di natura ordinata e costruzioni agricole produce un paesaggio maggiormente antropizzato ma pregevole – almeno potenzialmente, se coerente ed equilibrato – quanto il fondovalle agricolo. L'integrazione tra queste due componenti sta tuttavia degenerando a causa della proliferazione di nuove costruzioni isolate e della diffusione di caratteri suburbani, sia nei nuovi edifici, sia nelle ristrutturazioni.
3. La riqualificazione paesaggistica della campagna abitata va perseguita rispettando i seguenti criteri:
 - la conservazione dell'integrità delle superfici agricole, evitando che nuovi edifici o infrastrutture frammentino ulteriormente la loro estensione;
 - la naturalizzazione del reticolo idrico minore, eliminando le opere cementizie con un'adeguata vegetazione riparia;
 - la collocazione di nuovi edifici che si rivelassero necessari per la conduzione dei fondi in posizione marginale (preferibilmente a confine) e accorpata a costruzioni esistenti;
 - la compattezza delle masse edilizie, sia mantenendo quanto più basso possibile il rapporto superficie/volume, sia riducendo al minimo l'aggetto di falde e balconi;
 - la conservazione del carattere agricolo di edifici e infrastrutture, anche nelle ristrutturazioni residenziali o nelle revisioni tipologiche delle strutture di servizio, evitando ogni commistione con i caratteri architettonici delle zone suburbane;
 - la riduzione al minimo delle opere negli spazi aperti (tettoie, recinzioni, pavimentazioni ecc.) privilegiando materiali naturali per la loro costruzione.

Articolo 10. La collina coltivata e abitata

1. Le zone agricole collinari presentano la stessa compresenza di superfici coltivate, nuclei edilizi e costruzioni sparse della campagna abitata, con alcune caratteristiche differenze: la minore estensione dei fondi; la modellazione del terreno in terrazzamenti; la maggiore dimensione dei nuclei edilizi, costituiti spesso come piccoli insediamenti circondati dai campi; la significativa presenza di vegetazione riparia e macchie arboree.
2. Il paesaggio della collina coltivata e abitata possiede quindi un maggiore carattere antropico, ma è – almeno potenzialmente – più pregevole delle zone agricole del fondovalle perché arricchito dalla complessità orografica e dall'integrazione con la vegetazione e gli insediamenti.
3. Questa complessa struttura paesaggistica si è formata secondo regole agricole e insediative dettate dall'orografia, dalla tecnica e dall'economia, che hanno prodotto un insieme straordinariamente armonico e coerente, oggi soggetto a un evidente degrado per gli stessi fenomeni che investono il fondovalle coltivato e abitato (proliferazione di nuove costruzioni isolate e diffusione di caratteri suburbani), cui si aggiungono la riduzione della vegetazione collinare e il degrado paesaggistico dei nuclei storici.

4. I caratteri del pregiato paesaggio della collina coltivata e abitata vanno responsabilmente salvaguardati rispettando i seguenti criteri:
- la conservazione dell'integrità delle superfici agricole, evitando che nuovi edifici o infrastrutture frammentino la loro estensione;
 - l'attenta verifica paesaggistica delle opere di rimodellamento del terreno, sia relativamente all'erosione della vegetazione collinare, sia per il carattere delle strutture di sostegno dei terrazzamenti, per le quali è necessario rispettare la coerenza d'insieme;
 - la collocazione di nuovi edifici che si rivelassero necessari per la conduzione dei fondi preferibilmente integrata agli insediamenti esistenti, valutando la possibilità del loro interrimento;
 - la compattezza delle masse edilizie, sia mantenendo quanto più basso possibile il rapporto superficie/volume, sia riducendo al minimo l'aggetto di falde e balconi;
 - la conservazione del carattere agricolo di edifici e infrastrutture – tranne che per gli edifici a carattere civile presenti negli insediamenti maggiori – anche nelle ristrutturazioni residenziali o nelle revisioni tipologiche delle strutture di servizio, evitando ogni commistione con i caratteri architettonici delle zone suburbane;
 - la riduzione al minimo delle opere negli spazi aperti (tettoie, recinzioni, pavimentazioni ecc.) privilegiando materiali naturali per la loro costruzione.

Titolo IV. Gli insediamenti

Articolo 11. Le zone suburbane

1. Le zone suburbane sono prevalentemente costituite da zone residenziali a bassa densità, spesso adiacenti a zone urbanizzate più dense e dotate di servizi, da un lato, e a zone agricole dall'altro.
Gli edifici sono tipicamente isolati al centro del loro lotto, circondati da superfici verdi o pavimentate, serviti da una rete stradale ramificata e molto spesso accidentale.
2. Le zone suburbane sono state, negli scorsi decenni, la prevalente forma di espansione insediativa, tuttora operante, causando un abnorme consumo di suolo agricolo e introducendo nel paesaggio una nuova componente, priva sia dei valori civili dei nuclei insediativi più densi, sia dei valori agricoli e naturalistici degli insediamenti rurali.
3. Le zone suburbane costituiscono uno dei principali fattori di degrado paesaggistico, che va contrastato rispettando i seguenti criteri:
 - evitare ogni ulteriore espansione puntando invece al loro completamento, alla loro riqualificazione e densificazione;
 - dove la pianificazione vigente prevede nuovi insediamenti, preferire, ove possibile, la costruzione a confine o in aderenza alla collocazione al centro del lotto;
 - conservare la continuità della superficie del terreno evitando dislivelli tra i lotti e i terreni circostanti derivanti da sbancamenti e terrazzamenti;
 - cercare, all'interno dei caratteri architettonici suburbani, un equilibrio tra omogeneità e varietà relativamente all'articolazione delle masse edilizie, alla disposizione nel lotto, al tipo di copertura;
 - evitare materiali riflettenti, colori saturi o in contrasto con l'ambiente naturale o la tradizione civile;

- riorganizzare progressivamente lo spazio pubblico, coordinando e armonizzando la sistemazione degli spazi tra strada ed edifici;
- porre particolare attenzione agli edifici nei lotti marginali, affacciati da un lato sull'ambito suburbano e dall'altro sulla campagna, quali elementi di transizione tra contesti paesaggistici diversi;
- ridurre le superfici pavimentate e dotare gli spazi verdi di caratteri naturali;
- valutare con attenzione dimensionamento e dotazione vegetale dei parcheggi pubblici, privilegiando collocazioni marginali che però non intacchino l'integrità delle superfici agricole.

Articolo 12. Le zone urbane generali

1. Le zone urbane generali sono costituite da tessuti edilizi che ospitano funzioni miste ma prevalentemente residenziali. Gli edifici appartengono a una vasta gamma tipologica: isolati, abbinati, integrati in cortine edilizie a filo strada o a perimetrazione di isolati chiusi.
2. Le zone urbane costituiscono una componente paesaggistica relativamente statica, che tuttavia nel tempo ha perso quasi ovunque il suo rapporto diretto con la campagna per l'interposizione delle nuove zone suburbane.
3. L'obiettivo paesaggistico principale delle zone urbane generali è il loro consolidamento, sia riguardo al coerente sviluppo del loro schema insediativo, sia nel senso del rafforzamento del loro carattere urbano.
4. Il consolidamento paesaggistico delle zone urbane va perseguito nel rispetto dei seguenti criteri:
 - salvaguardare e rafforzare il carattere unitario degli spazi pubblici (strade, piazze, giardini ecc.) per mezzo del controllo morfologico degli elementi che lo costituiscono (corsie, marciapiedi, alberature, illuminazione, arredo) e delle architetture che lo delimitano (posizione e articolazione delle masse edilizie, composizione delle facciate, definizione degli elementi minori in contatto con lo spazio pubblico);
 - modulare la densità e la tipologia edilizia delle singole parti in relazione alla presenza di attività terziarie, in una progressiva transizione tra la densità dei luoghi centrali (inclusi i centri storici) e la rarefazione delle zone suburbane;
 - modulare i caratteri e la tipologia delle strade in una progressiva transizione tra i luoghi centrali a carattere terziario e le zone periferiche a carattere residenziale;
 - modulare i caratteri degli spazi aperti collettivi in una progressiva transizione tra le superfici pavimentate delle zone centrali, i giardini delle zone intermedie, i parchi urbani delle zone periferiche;
 - evitare nelle parti centrali gli stalli in sede stradale, compatibili invece – se adeguatamente pianificati – con le strade delle zone residenziali periferiche;

Articolo 13. I centri storici

1. I centri storici rappresentano la parte più densa – e spesso più elevata – degli insediamenti, con la maggiore varietà di funzioni e di istituzioni pubbliche civili, culturali e religiose. Gli edifici sono prevalentemente adiacenti, orientati verso la strada e allineati a formare lunghe cortine edilizie.

2. Nei centri storici si è stratificato un secolare lavoro di costruzione, ricostruzione, adattamento cui si deve la straordinaria complessità e ricchezza delle sue architetture e dei suoi tessuti edilizi, inclusi quelli ritenuti minori in quanto privi di singolari elementi di pregio.
3. Il valore paesaggistico dei centri storici non è dato dalla somma delle loro emergenze monumentali, ma dalla coerenza dell'insieme, dove lo sfondo costituito dai tessuti edilizi minori e le figure architettoniche emergenti svolgono un ruolo parimenti essenziale. Ogni demolizione nei centri storici è quindi una perdita irreparabile, che va reintegrata ponendo la massima attenzione al recupero dei caratteri tipologici, architettonici, materici e cromatici da cui dipende l'esistenza dei centri storici come organismi coerenti.
4. Gli interventi nei centri storici sono orientati alla tutela e al rafforzamento del loro carattere paesaggistico nel rispetto dei seguenti criteri:
 - conservazione della loro integrità, riservando gli interventi di sostituzione ai soli elementi incongrui;
 - conservazione dei loro caratteri architettonici, materici e cromatici, con particolare attenzione agli spazi pubblici e agli edifici che li delimitano;
 - omogeneità dei manti di copertura, limitando al minimo necessario l'inserimento di elementi eterogenei;
 - limitazione del traffico veicolare, della sosta negli spazi pubblici, dell'arredo urbano nelle sue forme banalizzate;
 - consolidamento dei loro margini, evitando promiscuità e contaminazioni che ne indeboliscano la percezione.

Articolo 14. Le zone produttive

1. Le zone produttive sono parti di territorio urbanizzato di recente formazione caratterizzate dalla prevalenza di un particolare tipo edilizio: il *capannone*. Pur con variazioni dimensionali e caratteristiche architettoniche diverse, la presenza di costruzioni di vasto sedime, luci considerevoli e coperture tendenzialmente piane connota univocamente il loro carattere paesaggistico.
2. Oltre alle vaste zone produttive previste dal PUP, il territorio della Comunità contiene molte altre zone minori, a carattere artigianale, previste dai piani regolatori comunali secondo eterogenei criteri localizzativi: talvolta al margine del fondovalle, talvolta al margine degli insediamenti.
3. L'impatto paesaggistico delle zone produttive è significativamente diverso in relazione alla loro ubicazione: l'impatto delle zone poste ai margini del fondovalle è notevolmente inferiore a quello delle zone in posizione centrale o collinare; i criteri per la loro integrazione paesaggistica sono tuttavia simili.
4. L'integrazione paesaggistica delle zone produttive è attuata in accordo con il Titolo II del piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole del PTC (Disciplina morfologica di zona).
5. L'integrazione paesaggistica delle zone produttive più esposte è attuata secondo i seguenti criteri particolari:
 - l'ordinata concentrazione dei servizi alle attività produttive e di ogni altro edificio tipologicamente diverso dal capannone;
 - l'uso di coperture verdi;
 - una gamma di colori a bassa intensità cromatica per le facciate;
 - l'inserimento di schermi vegetali negli spazi aperti di pertinenza, in particolare se usati come parcheggi o come depositi di materiale;

- l'alberatura delle strade;
- la riduzione dell'impatto visivo degli elementi che perimetrano i lotti;
- la cura del margine verso il territorio agricolo.

Titolo V. Sistemi di paesaggio, relazioni e morfologia

Articolo 15. Aspetti generali

1. Il paesaggio non è semplicemente la somma delle sue componenti: è caratterizzato dalle relazioni tra boschi, colture agricole, insediamenti e infrastrutture, e dalle loro interrelazioni con la forma del territorio: il loro insieme, tendente spesso ad assumere conformazioni tipiche, costituisce i grandi sistemi in cui si articola il paesaggio della Comunità.
2. In particolare, nei sistemi di paesaggio della Comunità svolgono un ruolo notevole:
 - il rapporto tra le superfici boscate e quelle coltivate, la cui linea di separazione sarà di seguito denominata margine agricolo;
 - il rapporto tra le superfici coltivate e gli insediamenti, la cui linea di separazione sarà di seguito denominata margine insediativo.
3. Gran parte della qualità dei sistemi paesaggistici dipende dalla leggibilità di questi margini, dalla loro ordinata disposizione e aderenza ai caratteri orografici. Per assicurare un regolato assetto al paesaggio della Comunità, la pianificazione comunale dovrà quindi definire il loro assestamento, secondo le indicazioni seguenti, tenendo conto che l'arresto del consumo di suolo renderà i margini insediativi tendenzialmente immutabili.

Articolo 16. Margine agricolo

1. Il margine tra il bosco e le coltivazioni ha subito continue variazioni nel corso del tempo: negli scorsi decenni, l'abbandono delle terre agricole marginali e la riduzione del massiccio prelievo di legname dai boschi ne ha determinato una notevole espansione verso il fondovalle, cui si oppone ora la recente tendenza alla riconversione agricola delle superfici in precedenza conquistate dai boschi.
2. L'espansione del margine agricolo può essere considerata un'alterazione paesaggistica positiva, non solo per le ricadute economiche, ma anche perché rende meno incombente la pressione delle masse vegetali sul fondovalle e sugli insediamenti.
3. Questa dinamica espone il paesaggio ad alcune criticità:
 - le nuove coltivazioni, ricalcando accidentalmente le particelle fondiarie, intaccano il bosco con ritagli casuali creando margini incongruamente frastagliati, spesso senza alcun riferimento all'orografia del territorio;
 - quando le nuove coltivazioni intaccano le superfici boscate su fronti contrapposti, come avviene talvolta per la vegetazione collinare, le masse arboree rischiano di assottigliarsi sino a perdere la consistenza necessaria per conservare il loro ruolo paesaggistico.

4. Queste dinamiche paesaggistiche vanno quindi controllate:
 - raccordando le nuove superfici agricole in modo da rendere meno frastagliato il loro margine;
 - conservando un adeguato spessore alle macchie e alle ramificazioni della vegetazione interposta tra le superfici agricole.

Articolo 17. Margini insediativi

1. L'espansione edilizia che ha progressivamente invaso le superfici agricole, erodendole e frazionandole, si è talvolta attestata lungo i confini di zona dei piani regolatori, ma è cresciuta in prevalenza lungo le strade extraurbane, con ramificazioni laterali di varia profondità, a carattere accidentale e discontinuo.
2. Mentre all'interno del suolo urbanizzato sono rimaste numerose superfici agricole in parte o totalmente intercluse, spesso chiaramente delimitate, il margine insediativo verso la campagna aperta appare molto più accidentato e provvisorio.
3. Ricondurre quest'impronta urbana frammentata a una forma compatta è un obiettivo irrealistico che rischia di alimentare ulteriormente il consumo di suolo. Tranne limitati interventi di ricucitura dei tessuti edilizi o di ripristino del suolo agricolo, il margine insediativo dovrà cercare di consolidarsi in forme tendenzialmente definitive nel rispetto delle seguenti regole morfologiche:
 - evitare ogni discontinuità altimetrica tra superfici dei lotti e terreno coltivato, raccordando con lievi pendenze eventuali differenze di quota;
 - dove le differenze di quota richiedono la realizzazione di terrazzamenti, inserire le murature di sostegno nella trama dei terrazzamenti agricoli, cercando la massima continuità planimetrica, altimetrica e materica;
 - porre la massima cura nella progettazione degli spazi tra gli edifici e la campagna, riducendo al minimo gli elementi artificiali (recinzioni, muri) e privilegiando il manto erboso come superficie di collegamento tra il sedime edificato e il terreno coltivato;
 - privilegiare una vegetazione a carattere naturale, evitando siepi e filari;
 - quando il margine insediativo è costituito da una strada, non inserire barriere artificiali (recinzioni, muri) verso la campagna.

Articolo 18. Conoidi e terreni acclivi

1. La forma del terreno ha sempre condizionato le scelte localizzative e i modelli insediativi, come dimostrano i nuclei posti ai margini del fondovalle, in corrispondenza dei conoidi, o sui pendii collinari.
2. Là dove l'acclività è notevole, la disposizione degli edifici deve seguire i seguenti criteri:
 - disporre gli edifici seguendo le naturali linee del terreno: curve isometriche e linee di massima pendenza.
 - ridurre al minimo i terrazzamenti all'interno degli insediamenti, privilegiando raccordi inclinati e poggiando gli edifici sulla superficie del terreno naturale;
 - evitare i terrazzamenti lungo il margine insediativo, curando che l'attacco a terra delle facciate a valle rispetti il carattere naturale del terreno.